



MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Molise per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30, dicembre 2004, n. 311

Riferimento: Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro della Regione Molise
(delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009)

Prot. P.d.R.: MOLISE-140-22/04/2010-0000080-A (riscontro parere prot. 72-P)
MOLISE-140-15/04/2010-0000069-A (decreto com. 13/2010 approvaz. schema tipo contratti 2010)

Prot. precedente P.d.R.: MOLISE-DGPROG-16/04/2010-0000072-P (richiesta chiarimenti e del Programma operativo)
MOLISE-140-09/03/2010-0000049-A (schemi tipo contratti con erogatori privati 2010)

Rif.: MOLISE-140-26/04/2010-0000084-A (decreto com. 14/2010 limiti massimi spesa SSR 2010)
MOLISE-140-10/05/2010-0000092-A (decreto com. 17/2010 approvaz. nuovo programma operativo)
MOLISE-140-08/03/2010-0000048-A (programmi operativi 2010)
MOLISE-DGPROG-06/05/2010-0000089-P (richiesta chiarimenti)
MOLISE-140-19/03/2010-0000064-A (Piano delle prestazioni ex art. 2 Accordo di confine)

Punto 3 della Delibera del C.d.M. del 28/7/2009 "Definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati (...) secondo una stima puntuale del fabbisogno (...) "

Scadenza: 31.01.2010 (definizione degli schemi tipo di contratto per l'anno 2010 e trasmissione dei relativi contratti firmati; pag. 10 del verbale della riunione del 10.12.2010)

Oggetto:

- 1) nota 15 aprile 2010 prot. 5725/10 della Direzione Generale V, vistata dal sub Commissario ad acta, di trasmissione del Decreto commissariale n. 13/2010 recante ad oggetto: "Strutture private convenzionate con il SSR- Approvazione schema di accordo contrattuale di budget per l'anno 2010, per l'erogazione di prestazioni sanitarie - D.Lgs. 502/92 e s.m. e i." (prot. 69-A)
- 2) nota 15 aprile 2010 prot. 6053/10 del sub Commissario ad acta di riscontro al parere ministeriale prot. 72-P (prot. 80/A)

Parere:

Il decreto e lo schema di contratto, preventivi con prot. 69-A, riproducono puntualmente i contenuti e la forma di cui agli schemi già inviati ai ministeri affiancanti con prot. 49-A e peraltro non approvati ed oggetto del parere prot. 72-P/2010.

Al suddetto parere stesso è stato risposto dalla Regione, con nota del sub commissario ad acta prot. 6053/10 del 21.4.2010 (prot. 80-A) sulla quale i ministeri esprimono il seguente parere, non considerando soddisfatte le richieste di chiarimento di cui al prot. 72-P:

- 1) Riguardo alla possibilità di un *superamento del budget assegnato*, e del trasferimento dell'eventuale incremento anche sul budget del successivo esercizio finanziario (previsto sia nello schema di decreto che nello schema di contratto, art. 5), si chiarisce che tale previsione è introdotta nell'ottica premiale ed incentivante il potenziamento del livello di appropriatezza delle prestazioni "fermo restando il limite finanziario della spesa massima dalla stessa erogabile".

- 2) Per gli accordi di confine si dichiara che non è possibile, allo stato, stimare l'incidenza di detti accordi sulla determinazione dei volumi e dei tetti.
- 3) Riguardo alla mancata disciplina delle modalità di fatturazioni e pagamenti (art. 10 dello schema d) si chiarisce che la stessa è lasciata alla discrezionalità del manager aziendale.

Con riferimento al punto uno si osserva:

- non appare chiaro come si debba mantenere il limite finanziario della spesa massima erogabile nei confronti delle singole strutture ed ammettere, contestualmente, un superamento del budget assegnato, tanto più che il rispetto nella appropriatezza delle prestazioni costituisce un obbligo per chi opera nell'interesse del SSR e non dovrebbe conseguentemente dar luogo a forme premiali ed incentivanti; semmai il problema si pone in termini di controllo delle prestazioni inappropriate che la ASL deve effettuare e decurtare in sede di liquidazione delle prestazioni erogate;
- tale previsione contrattuale (art. 5) sembra poi confliggere con quanto disposto nell'art. 11 dello schema contrattuale che prevede, in capo alla Regione, il diritto di apportare modificazioni ai piani preventivi annuali in relazione alla programmazione sanitaria; si ritiene che tale diritto non possa essere sottoposto all'intesa della controparte.

Sul punto due si rileva che le osservazioni ministeriali di cui al parere prot. 72-P tendevano a sottolineare che l'obiettivo regionale, anche in termini di riduzione dei volumi e della spesa, è realizzabile a condizione della conoscenza dell'accordo, da parte delle strutture produttrici, ed il loro adeguamento alle nuove regole introdotte.

Circa il punto tre, in merito alla attribuzione al manager aziendale, in sede di contrattazione, della regolamentazione delle modalità di fatturazione e pagamenti, occorre comunque che il Commissario, in sede di approvazione dello schema di contratto, stabilisca i vincoli entro i quali può muoversi l'autonomia della direzione aziendale. Peraltro nello schema di decreto, per l'anno 2010 si mantiene alla competenza regionale i procedimenti di liquidazione e pagamento di Neuromed, della Cattolica e della stessa ASReM (disposizione questa confermata nel decreto commissariale n. 14/2010 trasmesso con prot. 84-A, in istruttoria) per cui sembrerebbe opportuno un coordinamento delle disposizioni di cui all'art. 10 dello schema di contratto, tanto più che la Regione è indicata come possibile contraente dell'accordo contrattuale 2010.

Al fine di fornire omogenee indicazioni alle Regioni sottoposte ai Piani di Rientro, si coglie l'occasione per rilevare la necessità di introdurre nello schema contrattuale quanto segue:

1. una clausola di salvaguardia nella quale si specifichi che con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e per l'effetto rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti;
2. una clausola che richiami il contenuto dell'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, D.Lgs 502/92 e s.m.i.;
3. la clausola che riporti il riferimento all'art. 8 *quinquies* lettera e) bis, D. Lgs. 502/92 s.m.i.

Si comunica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, tenuto conto che si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia, quanto segue :

LA NOTA TRASMESSA CON IL PROT. 80-A NON SODDISFA I CHIARIMENTI RICHIESTI CON IL PARERE MINISTERIALE PROT. 72-P/2010 E SI CHIEDONO INOLTRE CHIARIMENTI COME DAL PARERE IN NARRATIVA

Il Capo del Dipartimento della Qualità
Dott. Filippo Palumbo

Roma, 15 giugno 2010

MOLISE-DGPROG-15/06/2010-0000113-P